ARTICOLO 106 D.L. n. 18 DEL 17 MARZO 2020 (Decreto "CURA ITALIA")

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, e alle società cooperative e alle mutue assicuratrici e valgono per le assemblee ordinarie e straordinarie convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero, entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

I casi esaminati nella tabella si riferiscono soltanto alle società per azioni e a responsabilità limitata.

	ASSEMBLEE ORDINARIE AI TEMPI DELL'EMERGENZA COVID-19			
SVOLGIMENTO ASSEMBLEA	**CODICE CIVILE E STATUTO**	**L'ARTICOLO 106**	**APPLICAZIONE**	**CONTROLLI REGISTRO IMPRESE**
Modalità di svolgimento dell'assemblea	**S.P.A. - art. 2370 c.c.:** Lo statuto può prevedere l'intervento in assemblea, oltre che di persona, anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. **S.R.L. - artt. 2479 e 2479-*bis* c.c.:** L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Per determinate materie, oppure nel caso l'atto costitutivo non preveda la possibilità di fare ricorso alla consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, le decisioni dei soci devono essere adottate obbligatoriamente mediante deliberazione collegiale, ai sensi dell'art. 2479-*bis* c.c.	**Comma 2:** in deroga alle norme di legge ed anche a quelle dello statuto/atto costitutivo, le società possono prevedere che l'assemblea si svolga, <u>anche esclusivamente</u>, mediante mezzi di telecomunicazione.	L'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 non obbliga le società ad adottare modalità di partecipazione alle assemblee per mezzo di sistemi di telecomunicazione o comunque "a distanza". Anche durante il periodo di emergenza da COVID-19, le società possono ancora decidere di convocare tutti i soci o alcuni di essi nel luogo fisico indicato nell'avviso di convocazione. Nel periodo di emergenza da COVID-19, le assemblee possono pertanto essere: - "totalmente analogiche"; - "parzialmente analogiche"; - "in "full audio/video conference". In linea generale si ritengono idonei i seguenti sistemi di telecomunicazione: ➢ gli strumenti tecnici bilaterali che consentono un collegamento audio-video, come le varie forme di videoconferenze; ➢ le piattaforme audio-video passive purché accompagnate dalla possibilità di intervenire a distanza, tramite, ad esempio, mail o telefono, e di votare in via telematica; ➢ le conference call, vale a dire quelle forme di collegamento audio continuo, ma con partecipazione e voto tramite telefono. Si ritiene ammissibile anche l'utilizzo congiunto di più mezzi di telecomunicazione, ad esempio, streaming e contatto telefonico	L'adozione o meno di modalità di svolgimento dell'assemblea a "distanza", **non ha alcuna rilevanza per l'attività istruttoria del Registro delle imprese, il quale non esegue al riguardo alcun genere di controllo.**

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA	CODICE CIVILE E STATUTO	L'ARTICOLO 106	APPLICAZIONE	CONTROLLI REGISTRO IMPRESE
Luogo di convocazione:	**S.P.A. - art. 2363 c.c.**: COMUNE in cui ha sede la società, salvo diversa disposizione dello statuto. **S.R.L. - art. 2479-*bis* c.c.:** SEDE della Società, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.	Non introduce alcuna deroga in tema di luogo di convocazione	Nell'ipotesi di svolgimento dell'assemblea "esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione", si discute se l'organo amministrativo debba o meno indicare nell'avviso di convocazione il "luogo fisico di svolgimento della riunione". Nel senso della necessità, recentemente, si è espressa Assonime, secondo la quale l'assemblea tenuta mediante mezzi di telecomunicazione non deve essere concepita come una vera e propria assemblea virtuale sulla rete, bensì come una forma di partecipazione a distanza rispetto ad un luogo fisico identificato. Altri commentatori sostengono, invece, che quando l'assemblea si svolga (obbligatoriamente) del tutto on line, l'indicazione nell'avviso di convocazione di un luogo fisico di svolgimento dell'assemblea non abbia senso, considerato che in tale caso l'assemblea si svolge in assenza della presenza fisica degli intervenuti e che un luogo fisico di convocazione non esiste. Per cui, gli stessi commentatori ritengono legittimo l'avviso di convocazione che non riporti il luogo di svolgimento dell'assemblea. Considerata necessaria l'indicazione nell'avviso di convocazione del luogo fisico di svolgimento dell'assemblea, è discusso anche se nello stesso debbano essere presenti contemporaneamente il presidente e il segretario o il notaio Prima dell'emanazione del decreto legge n. 18/2020, al riguardo si è pronunciato il Consiglio notarile di Milano (la Massima n. 187 dell'11 marzo 2020), secondo cui l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare tutti i partecipanti, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, deve trovarsi almeno il segretario verbalizzante o il notaio. A parere del Consiglio notarile di Milano, il presidente potrebbe trovarsi in un luogo diverso da quello in cui si trovano il segretario o il notaio verbalizzante, anche nell'ipotesi in cui lo statuto della società preveda espressamente che presidente e segretario si debbano trovare nello stesso luogo, quello di convocazione. Ciò è ammesso solo ad una specifica condizione: che il verbale sia redatto in modo non contestuale e in forma pubblica, quindi da un notaio nella sua qualità di pubblico ufficiale. La questione viene risolta dall'articolo 106, secondo il quale, nel periodo di emergenza da COVID-19, la compresenza delle due figure (presidente e segretario) non è considerata indispensabile.	Qualunque sia la teoria sulla necessità di indicare nell'avviso di convocazione il luogo fisico nel quale dovrà riunirsi l'assemblea dei soci, o sulla necessaria compresenza o meno del presidente e del soggetto verbalizzante nello stesso luogo**, la questione non ha alcuna rilevanza per l'attività istruttoria del Registro delle imprese, il quale non esegue al riguardo alcun genere di controllo.** La questione attiene, infatti, all'avviso di convocazione, atto non soggetto a pubblicità nel registro.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA	CODICE CIVILE E STATUTO	L'ARTICOLO 106	APPLICAZIONE	CONTROLLI REGISTRO IMPRESE
Data di convocazione	**S.P.A. - art. 2364 c.c.:** L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque entro un termine non superiore a 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 gg., solo in determinate circostanze. **S.R.L. - art. 2478-*bis* c.c.*:*** Il bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine secondo quanto previsto all'art. 2364.	**Comma 1:** In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 e 2478-*bis c.c.* ed anche alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.	Secondo quanto indicato dagli orientamenti espressi dal Notariato, la previsione del maggior termine per la convocazione dell'assemblea, può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare semplice riferimento a tali esigenze le quali, però, dovranno, sussistere in concreto nel caso in cui la società voglia avvalersi di tale facoltà.	La convocazione dell'assemblea nel maggior termine previsto dalla legge, **non ha alcuna rilevanza per l'attività istruttoria del Registro delle imprese, il quale non esegue al riguardo alcun genere di controllo.** **Il termine per depositare il bilancio di esercizio resta quello di 30 giorni dalla data della sua approvazione.** Infine, il ricorso al più ampio termine di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio consentirà alle Start-up e alle Pmi innovative di depositare al Registro delle imprese la dichiarazione di mantenimento del possesso dei requisiti entro 7 mesi dalla chiusura dell'esercizio, fermo il rispetto dei 30 giorni dall'approvazione del bilancio, a prescindere dalla previsione dello statuto.
Esercizio del diritto di voto	**S.P.A. - art. 2370 c.c.** Lo statuto può consentire l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. **S.R.L. - art. 2479 c.c.** L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.	**Comma 2:** in deroga alle norme del codice civile ed anche alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione, le società possono prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza. **Comma 3:** Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.	L'espressione del voto tramite "corrispondenza" o per "consultazione scritta/consenso espresso per iscritto", presuppongono entrambi l'anticipazione della formulazione della deliberazione/decisione, ma la prima modalità si esprime nell'ambito di un'assemblea collegiale, la seconda nell'ambito di un sistema non collegiale. Conseguentemente nel primo caso, la deliberazione sarà verbalizzata con apposito verbale, nel secondo, sarà rappresentata dalla documentazione comprovante la manifestazione del consenso dei singoli socie, soltanto per opportunità verbalizzata nel verbale riepilogativo, redatto dall'organo amministrativo.	La previsione dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza e per via elettronica o del ricorso alla consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, **non ha alcuna particolare rilevanza per l'attività istruttoria del Registro delle imprese, il quale non esegue al riguardo alcun genere di controllo.**

Altra questione dibattuta è quella relativa alle modalità con le quali deve essere eseguita la verbalizzazione dell'assemblea.

Anche in caso di ricorso a sistemi di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione e al voto per corrispondenza o elettronico, il verbale di assemblea mantiene la sua funzione, quella di documentare la costituzione, l'attività dell'assemblea e le delibere da questa approvate.
Le deliberazioni delle assemblee devono continuare a constare da verbale; i verbali di assemblea straordinaria devono essere redatti da un notaio.
Nessuna deroga anche con riguardo al contenuto del verbale. Continuano ad essere centrali, nella verbalizzazione delle assemblee, le figure del presidente, del segretario e del notaio, quest'ultimo nel caso in cui abbia redatto il verbale delle assemblee straordinarie o anche di quelle ordinarie, quando richiesto.
Anche in periodo di emergenza da COVID-19, i verbali devono continuare ad essere allegati alle domande di iscrizione e deposito, nelle modalità indicate, a seconda del fatto che si tratti di atti soggetti a deposito o iscrizione oppure di atti da allegare a scopo meramente probatorio.

ELEMENTI DEL VERBALE DI ASSEMBLEA	CODICE CIVILE E STATUTO	L'ARTICOLO 106	APPLICAZIONE	CONTROLLI REGISTRO IMPRESE
DATA VERBALE	**S.P.A. - art. 2375 c.c.:** il verbale di assemblea deve indicare la data dell'assemblea. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.	Non introduce alcuna deroga in tema di verbalizzazione dell'assemblea.	La data del verbale coincide con quella della delibera, se redatto contestualmente all'assemblea. Se invece il verbale non è contestuale, cosiddetto "postumo", in esso sono riportate sia la data in cui è stata assunta la deliberazione, sia la data di verbalizzazione che, di regola, coincide con quella della sottoscrizione del verbale stesso da parte del presidente e del segretario.	**L'ufficio continua ad eseguire tutti i consueti controlli del caso:** - la data del verbale non deve essere contraddittoria, incompleta o impossibile, inoltre la stessa non deve essere successiva alla data di invio della domanda; - la data della deliberazione costituisce il riferimento temporale ai fini del controllo dei termini di deposito.
- **Presidenza dell'assemblea e designazione del Segretario e contenuto del verbale**	**S.P.A. – art. 2371 c.c.:** L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo. … il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve anche consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, se richieste dai soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	**Comma 2:** le società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione purché garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.	In caso di convocazione di assemblea dei soci di società per azioni, il presidente è sempre assistito da un segretario. Il segretario, pertanto, è sempre designato, salva l'ipotesi in cui il verbale sia redatto da notaio.	Gli elementi del contenuto del verbale di assemblea, che maggiormente rilevano in sede di controlli istruttori sono: la data verbale, la data della deliberazione (quando diversa), le deliberazioni dei soci (es. approvazione bilancio, nomina organo amministrativo, aumento del capitale…). **L'ufficio continua ad eseguire al riguardo tutti i consueti controlli del caso.** Si evidenzia che gli altri elementi, in linea generale, possono anche rilevare quale "chiave di lettura" della coerenza del verbale, ma sempre con esclusivo riguardo alle verifiche formali di competenza.

ELEMENTI DEL VERBALE DI ASSEMBLEA	CODICE CIVILE E STATUTO	L'ARTICOLO 106	APPLICAZIONE	CONTROLLI REGISTRO IMPRESE
- **Presidenza dell'assemblea e contenuto del verbale**	**S.R.L. - art. 2479-*bis* c.c.** L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	**Comma 2:** …le società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione purché garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.	In caso di convocazione di assemblea dei soci di società a responsabilità limitata, la nomina del segretario non è prevista, ma qualora lo stesso fosse nominato il verbale dovrà essere sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario.	L'ufficio continua ad eseguire al riguardo tutti i consueti controlli del caso: - la data del verbale; - la data della deliberazione (quando diversa); - le deliberazioni dei soci (es. approvazione bilancio, nomina organo amministrativo, aumento del capitale…); - la presenza del verbale riepilogativo, redatto dall'organo amministrativo, in caso di decisioni assunte per consultazione scritta e consenso espresso per iscritto Gli altri elementi, in linea generale, possono anche rilevare quale "chiave di lettura" della coerenza del verbale, ma sempre con esclusivo riguardo alle verifiche formali di competenza. Si fa presente che il voto per corrispondenza non è da confondere con il voto utilizzato in sede di consenso espresso per iscritto o consultazione scritta.

ELEMENTI DEL VERBALE DI ASSEMBLEA	CODICE CIVILE E STATUTO	L'ARTICOLO 106	APPLICAZIONE	CONTROLLI REGISTRO IMPRESE
Sottoscrizione del verbale	**S.P.A. - art. 2375 c.c.**: Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. **S.P.A. - art. 2379 c.c.:** Il verbale non si considera mancante se è sottoscritto dal Presidente dell'assemblea, o dal Presidente del consiglio di Amministrazione o del consiglio di Sorveglianza e dal Segretario o dal notaio	Non introduce alcuna deroga in tema di sottoscrizione del verbale.	Il Consiglio Notarile di Milano ha dato una lettura di questo articolo secondo la quale, in caso di verbalizzazione a cura del notaio, la sottoscrizione del notaio sarebbe da considerarsi alternativa alla sottoscrizione del presidente. In altre parole, secondo il Consiglio, in tale ipotesi, il verbale può essere sottoscritto dal solo notaio non essendo richiesta la sottoscrizione anche del presidente dell'assemblea. L'interpretazione proposta dal Consiglio Notarile di Milano, degli articoli 2375 c.c., secondo comma, e 2379, terzo comma, pone l'accento sulla **"o"** disgiuntiva tra segretario e notaio, presente in entrambi gli articoli, attribuendogli la funzione di introdurre un'alternativa, non tra il segretario e il notaio, ferma restando la firma del presidente, bensì tra il presidente e il notaio, con la conseguenza di ritenere sufficiente la firma del solo notaio. Considerata la posizione contraria della giurisprudenza prevalente e, di parte della dottrina, diventa, però, difficile aderire all'interpretazione dell'articolo 2375 c.c. proposta dal Consiglio Notarile di Milano. l'Ufficio del Registro delle imprese di Torino non aderisce a tale interpretazione e nemmeno a quella, secondo la quale, in caso di verbale di assemblea ordinaria, in periodo di emergenza da COVID-19, sarebbe sufficiente la sola firma del segretario designato.	**L'ufficio continua ad eseguire al riguardo tutti i consueti controlli del caso:** - il verbale di assemblea ordinaria deve risultare sottoscritto dal presidente e da segretario; - il verbale di assemblea straordinaria deve risultare sottoscritto da presidente e notaio. La sottoscrizione del verbale da parte di tali soggetti costituisce elemento fondamentale del verbale, requisito che ne condiziona l'esistenza e che contribuisce al perfezionamento del suo contenuto. La mancanza della firma non consente di qualificare il documento come verbale, ma semplicemente come bozza.

FORMA DEL VERBALE	CODICE CIVILE E STATUTO	L'ARTICOLO 106	APPLICAZIONE	CONTROLLI REGISTRO IMPRESE
Forma per il deposito nel Registro delle imprese		Non introduce alcuna deroga in tema di sottoscrizione del verbale.	A prescindere dalle modalità di svolgimento dell'assemblea, il verbale può essere redatto come: - documento analogico sottoscritto con firma autografa dal Presidente e dal Segretario (o dal Notaio) - documento digitale sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal Segretario (o dal Notaio).	**L'ufficio continua ad eseguire tutti i consueti controlli rispetto alla regolarità della forma informatica (pdf/a) e giuridica (originale informatico/dichiarazione di conformità/non disconoscimento) dell'atto ai fini del deposito nel Registro delle imprese.** Ne consegue che diventa rilevante, al riguardo, il supporto utilizzato all'origine per la redazione del verbale di assemblea (analogico o digitale).

Ultima questione è quella relativa alle modalità di svolgimento delle adunanze dei consigli di amministrazione durante il periodo di emergenza da COVID-19.

Ritenendo possibile l'analogia, nel periodo emergenziale, si ammetterebbe anche per i consigli di amministrazione la possibilità di:

a) svolgimento delle adunanze in full audio/video conference (anche in mancanza di espressa previsione statutaria);

b) per il presidente e il segretario, di trovarsi anche in luoghi diversi;

c) di redazione del verbale sia in forma "contestuale" sia in forma "postuma".

VERBALE DI CONSIGLIO	CODICE CIVILE E STATUTO	L'ARTICOLO 106	APPLICAZIONE	CONTROLLI REGISTRO IMPRESE
Modalità di svolgimento della riunione e relativa verbalizzazione		Appare sicuramente ragionevole affermare che le previsioni contenute nel comma 2 dell'art. 106 D.L. n. 18/2020, seppure espressamente dettate per le riunioni dell'assemblea dei soci, siano suscettibili di applicazione estensiva anche alle riunioni dei consigli d'amministrazione, dal momento che anche rispetto a queste ultime paiono ravvisabili le medesime esigenze di protezione e salvaguardia sottese alla citata norma, se non altro in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto dell'8 marzo 2020, secondo il quale " sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto". dell'art. 1, par. 7, lettera a del DPCM dell'11 marzo 2020	Nel periodo emergenziale, si ammetterebbe anche per i consigli di amministrazione la possibilità di: a) svolgimento delle adunanze in full audio/video conference (anche in mancanza di espressa previsione statutaria); b) per il presidente e il segretario, di trovarsi anche in luoghi diversi; c) di redazione del verbale sia in forma "contestuale" sia in forma "postuma". Rispetto ai verbali di queste adunanze non si pongono tutte le questioni interpretative ed operative che si pongono con riguardo ai verbali delle assemblee dei soci. Soprattutto si pone in modo diverso la questione della sottoscrizione del verbale posta la mancanza di una specifica disciplina al riguardo e la diversa natura del verbale stesso. La verbalizzazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, infatti, ha una funzione meramente certificativa della volontà "già formata" con la votazione, per cui le deliberazioni non verbalizzate (al contrario di quanto è prescritto, dall'art. 2375 c.c., per le deliberazioni dell'assemblea dei soci) sono pienamente valide sia nei rapporti interni sia nei confronti dei terzi che ne abbiano avuto conoscenza.	**L'ufficio continua ad eseguire al riguardo tutti i consueti controlli del caso.** Ai fini dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari verso il Registro delle imprese, il verbale di consiglio deve risultare sottoscritto da tutti i soggetti che lo hanno redatto (secondo le scelte dell'assemblea dell'organo deliberante), i quali potrebbero anche non configurarsi come presidente e segretario dell'assemblea, ma semplicemente come presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, componenti l'organo amministrativo. Il verbale di consiglio deve essere allegato alla domanda di iscrizione in copia semplice, quale prova della veridicità dei fatti di cui si richiede l'iscrizione.

Per maggiore informazioni, si consiglia di consultare le pagine del sito del Registro delle imprese di Torino al link https://www.to.camcom.it/adempimenti-pubblicitari-domande-di-iscrizionedeposito-e-denunce